

REGOLAMENTO GENERALE

Approvato Assemblea Nazionale straordinaria del 16-05-2024



FEDERAZIONE NAZIONALE MAESTRI DEL LAVORO

00187 Roma - Via Barberini, 36 - Tel. Fax 06 5926341 - 06 42020205

www.maestrilavoro.it – e-mail: presidenza@maestrilavoro.it – federazionemdl@pec.it

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DPR 1625 DEL 14 APRILE 1956

ENTE TERZO SETTORE • C.F. 80044130583

Sommario

TITOLO I	2
ART.1 – COSTITUZIONE, SEDE, ORIENTAMENTI	2
TITOLO II	2
ART. 2 – SOCI	2
TITOLO III	3
ART. 3 - FINALITA'	3
TITOLO IV	3
ART. 4 – PRINCIPI GENERALI	3
TITOLO V	5
ART. 5 – STRUTTURA ASSOCIATIVA	5
ART. 6 – CONSOLATO PROVINCIALE	5
ART. 7 – CONSOLATO REGIONALE	8
ART. 8 – MAESTRI DEL LAVORO (MdL) ITALIANI ALL'ESTERO	10
ART. 9 – FEDERAZIONE CENTRALE	10
TITOLO VI	13
CARICHE E COMPATIBILITA'	13
ART. 10 - CARICHE SOCIALI	13
ART. 11 – TITOLI ONORIFICI	13
ART. 12 – COMPATIBILITA'	13
ART. 13 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE	13
TITOLO VII	14
RISORSE E PATRIMONIO	14
ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE	14
TITOLO VIII	14
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI	14
ART. 15 – SCIoglimento	14
ART. 16 - DEVOLUZIONE DEI BENI	14
NORME TRANSITORIE	14

TITOLO I

ART.1 – COSTITUZIONE, SEDE, ORIENTAMENTI

La Federazione è costituita nella forma di Associazione e composta da una struttura centrale di coordinamento e di rappresentanza a livello nazionale e da strutture operative territoriali.

TITOLO II

ART. 2 – SOCI

Gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro devono presentare domanda di iscrizione alla struttura territoriale di competenza, intendendosi per tale quella relativa alla residenza del Socio. Pertanto, in Italia, è competente il Consolato provinciale cui appartiene il comune di residenza, mentre, all'estero, è competente il Consolato MdL di nazione estera, o il Consolato centrale MdL all'estero qualora nello stato di residenza non sia costituito un Consolato.

Al fine di consentire un efficiente funzionamento degli organismi della Federazione, il Socio deve versare al Consolato di appartenenza l'intera quota annuale all'atto dell'iscrizione o, se già iscritto, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. La quota associativa annuale è composta dalle quote di competenza di: Consolato provinciale, Consolato regionale e Federazione centrale.

I Soci, dall'anno successivo a quello di compimento del novantesimo anno di età, sono esonerati dal versamento della quota sociale e restano iscritti a vita.

La qualifica di Socio si perde, oltre al caso di decesso, per:

- a) dimissioni che, di norma, devono essere rassegnate per iscritto;
- b) morosità, intendendosi per tale il mancato versamento della quota associativa entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

Pertanto, dal 1° ottobre il Socio diviene moroso, con esclusione dall'elenco degli associati attivi e conseguente perdita dei diritti relativi. La posizione può essere ancora regolarizzata, facendo pervenire al Consolato di appartenenza copia della ricevuta di pagamento della quota associativa entro il 20 dicembre, con versamento diretto al Consolato della quota associativa oppure fornendo allo stesso copia della ricevuta di effettuato versamento. In mancanza di regolarizzazione, l'appartenenza alla Federazione cessa il 21 dicembre successivo. Il Maestro che ha perso la qualifica di Socio può rientrare nella Federazione presentando domanda scritta di riammissione contestualmente al versamento della quota per l'anno in corso e di una quota arretrata.

Con la riammissione, riprende a decorrere l'anzianità di appartenenza alla Federazione che, è corrispondente alle quote annuali versate.

Hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee fino al 31 marzo dell'anno in corso i Soci in regola con i versamenti dell'anno precedente. Alle Assemblee effettuate dal 1° aprile hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, i Soci in regola con i versamenti dell'anno in corso, con possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.

- c) I casi di espulsione vengono regolamentati dal successivo art. 13.

TITOLO III

ART. 3 - FINALITA'

I Soci operano con forme completamente volontaristiche e senza alcun compenso di qualsiasi natura.

Si continua a prestare cura all'assistenza umana ai Soci in condizioni di necessità, anche intervenendo presso Enti pubblici o privati.

Particolare attenzione è rivolta alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, dell'ambiente e del paesaggio.

Per il raggiungimento di tutte le finalità, la Federazione centrale e le singole strutture si avvalgono dei mezzi finanziari previsti dall'art. 14 dello Statuto.

TITOLO IV

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI

Per il buon funzionamento associativo, i principi generali statutari vengono così integrati:

- a) ogni Socio può candidarsi a cariche o ad incarichi statutari, secondo le modalità previste dalle normative in vigore, qualora ritenga di possedere preparazione e competenze per svolgere in autonomia i compiti previsti, per seguire le procedure ed affrontare le situazioni tipiche della posizione di cui si tratta.

Coloro che occupano cariche sociali nell'ambito dell'intera struttura, per rappresentare degnamente i Soci ed essere esempio di servizio e di attaccamento alla Federazione, sono tenuti a rispettare con puntualità gli adempimenti statutari.

Eventuali mandati svolti esclusivamente in qualità di supplente, senza aver svolto attività in qualità di effettivo, nell'ambito degli organismi che lo prevedono, non vengono conteggiati;

- b) in tutte le elezioni, a parità di voti, viene eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione alla Federazione. In caso di ulteriore parità viene eletto il candidato con maggiore età;
- c) nelle votazioni palesi, le astensioni, pur concorrendo a formare il quorum, non contribuiscono a determinare la maggioranza.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e le schede nulle, pur concorrendo a formare il quorum, non contribuiscono a determinare la maggioranza.

- h) prima dell'inizio dei lavori di ogni Assemblea, in prima o seconda convocazione, chi ha provveduto alla convocazione o in sua assenza un suo delegato propone a far eleggere, anche per alzata di mano, il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa;
- i) l'organizzazione delle assemblee per referendum è affidata al Segretario della struttura competente in collaborazione con la omologa Commissione elettorale relativamente alla predisposizione e allo spoglio delle schede per le votazioni previste;

- r) per la conservazione delle scritture associative e contabili si fa riferimento alle istruzioni della Federazione centrale.

Il Socio può accedere alle scritture associative e contabili tramite richiesta scritta al Responsabile della struttura competente di cui al punto C. dell'Art.5 dello Statuto.

s) Nel rispetto del budget di cui al bilancio preventivo approvato dal Consiglio nazionale, sono a carico della Federazione centrale i rimborsi delle spese, documentate da regolari giustificativi, sostenute per la Federazione da parte di:

- 1) Presidente - per tutte le necessità connesse all'espletamento del mandato, nonché per quelle di rappresentanza;
- 2) Vicepresidenti - per la partecipazione alle riunioni della Giunta e per la rappresentanza del Presidente nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, come pure per qualsiasi altro incarico loro conferito dal Presidente o dal Consiglio nazionale;
- 3) Segretario nazionale, Segretario di Consiglio e Giunta, Tesoriere nazionale - per l'espletamento degli incarichi derivanti dalle loro specifiche mansioni, nonché per eventuali altri incarichi loro affidati dal Presidente o dal Consiglio nazionale;
- 4) Proviviri, Revisori nazionali e componenti la CEN - per l'adempimento delle loro funzioni;
- 5) Consiglieri nazionali e/o Soci - per lo svolgimento di specifici incarichi loro affidati dal Presidente
- 6) componenti le Commissioni centrali - per l'assolvimento dei compiti loro assegnati e previo inserimento nel Bilancio preventivo del relativo budget di spesa approvato dal Consiglio nazionale.

Restano a carico dei singoli Consolati regionali o del Consolato centrale MdL all'estero le spese sostenute dai rispettivi Consiglieri nazionali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio nazionale.

Restano a carico dei Consolati provinciali le spese sostenute dai rispettivi Consiglieri regionali per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi Consigli.

Premessi e sottolineati i concetti volontaristici eventuali rimborsi delle spese, limiti e natura, per la partecipazione ai vari consigli sono codificati e deliberati a maggioranza dai rispettivi Consigli.

TITOLO V

ART. 5 – STRUTTURA ASSOCIATIVA

La Federazione è così organizzata:

- a) le sedi dei Consolati provinciali sono, di norma, ubicate nei capoluoghi di provincia, salvo specifiche e motivate delibere del Consiglio regionale, mentre le Delegazioni possono essere costituite secondo quanto previsto al successivo art. 6 punto J
- b) le sedi dei Consolati MdL di nazione estera sono, di norma, collocate nelle capitali dei rispettivi Stati;
- c) le sedi dei Consolati regionali sono, di norma, ubicate nei capoluoghi di regione;
- d) la sede del Consolato centrale MdL all'estero è collocata a Roma presso la Federazione, mentre la sede operativa può essere istituita presso la città di residenza del Console dei MdL all'estero;
- e) la Federazione centrale ha sede in Roma.

ART. 6 – CONSOLATO PROVINCIALE

Il Consolato provinciale si costituisce con un'Assemblea costitutiva, anche autoconvocata, alla presenza del Console regionale. Per la costituzione occorre un minimo di 40 associati nell'ambito della propria competenza territoriale. Può essere richiesta al Consiglio nazionale la costituzione di Consolati con un minore numero di iscritti, purché il Consiglio regionale competente ne garantisca funzionalità, nonché autonomia organizzativa, amministrativa, economica e finanziaria.

A. SOCI

Sono Soci gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro che, avanzata iniziale richiesta di iscrizione al Consolato provinciale o alla Delegazione cui appartiene il comune di residenza, restano associati in costanza di versamento della quota annuale e di mantenimento della stessa residenza.

B. ASSEMBLEA PROVINCIALE

Hanno facoltà di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee i Soci iscritti nel libro degli associati.

Nel caso di convocazione per referendum, all'associato non in regola, non viene trasmessa la scheda di votazione che potrà essere ritirata direttamente in Consolato o in Delegazione, previa regolarizzazione delle quote arretrate.

C. CONSIGLIO PROVINCIALE

Il Consiglio provinciale è l'organo a base elettiva che interpreta i suggerimenti dei Soci e collabora con il Console per la loro attuazione.

Compito preminente del Consiglio, oltre a quelli specificati dall'art. 6 dello Statuto, è la realizzazione, nell'ambito della Provincia, delle finalità statutarie nel rispetto delle attese dei Soci e in armonia con le direttive della Federazione centrale.

Il numero dei Consiglieri, stabilito dall'art. 6 punto C) dello Statuto, comprende eventuali Capi delegazione e viene determinato dalla CEP in base al numero di iscritti al Consolato al 30 settembre dell'anno di svolgimento delle operazioni elettorali, purché per gli stessi siano stati effettuati i versamenti delle quote spettanti al Consolato regionale e alla Federazione entro il 15 ottobre successivo.

Se durante il quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione seguendo la graduatoria di cui al verbale delle elezioni, a suo tempo redatto dalla Commissione elettorale provinciale. Nel caso di esaurimento della graduatoria, si provvede alla sostituzione mediante cooptazione da parte del Consiglio provinciale.

Il Consiglio viene convocato dal Console almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione avviene, anche per via telematica e con preavviso di almeno 7 giorni, con trasmissione ai Consiglieri del relativo

ordine del giorno. Il Consiglio viene presieduto dal Console e, in sua assenza, dal Viceconsole o dal Consigliere più anziano di iscrizione.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, il verbale che viene sottoscritto anche dal Console o da chi ha presieduto la riunione.

I Consiglieri nazionali e gli Emeriti - Soci del Consolato - possono intervenire alle riunioni con mero parere consultivo.

D. **CONSOLE PROVINCIALE**

Qualora il Console sia dimissionario o venga a mancare, il Consiglio Provinciale deve provvedere entro 30 gg. alla sua sostituzione con nuova elezione all'interno del Consiglio, previa immissione di nuovo Consigliere, qualora il Console uscente abbia lasciato il Consiglio stesso.

Il Console provinciale, nelle Regioni con un solo Consolato provinciale, svolge anche le funzioni di Console regionale.

E. **VICECONSOLI PROVINCIALI**

Ogni Viceconsole provinciale che rinuncia all'incarico rimane Consigliere provinciale.

F. **SEGRETARIO PROVINCIALE**

Il Segretario assiste il Console provinciale nelle funzioni relative alla gestione del Consolato. Su indicazioni del Console, provvede alle convocazioni di Consigli e, unitamente alla Commissione elettorale provinciale, cura la procedura nei casi di Assemblee per referendum.

Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle sedute con parere consultivo.

G. **TESORIERE PROVINCIALE**

Il Tesoriere affianca il Console nella amministrazione contabile del Consolato e cura la tenuta dei libri contabili obbligatori, provvede alla riscossione delle quote sociali e cura la tempestiva trasmissione al Consolato regionale e alla Federazione centrale delle quote associative di competenza.

Provvede all'inserimento dei dati del rendiconto di ciascuna eventuale Delegazione nel bilancio del Consolato in collaborazione con il Revisore provinciale.

Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle sedute con parere consultivo.

H. **REVISORE PROVINCIALE**

Il Revisore effettivo è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea provinciale.

Controlla il rendiconto provinciale, comprensivo dei dati del rendiconto di ciascuna eventuale Delegazione attestandone la veridicità.

I. **COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE (CEP)**

Gli adempimenti della Commissione elettorale provinciale comprendono:

- sovrintendere alle operazioni elettorali;
- predisporre le schede elettorali;
- effettuare il relativo scrutinio;
- proclamare gli eletti;
- compilare e sottoscrivere il verbale delle votazioni.

J. **DELEGAZIONE**

La costituzione di una Delegazione mira a rendere più efficiente l'aggregazione e lo sviluppo delle attività associative dei Soci residenti in una predeterminata area geografica, nel rispetto di Statuto, Regolamenti, Codice etico e nell'osservanza delle disposizioni del Consolato provinciale da cui dipende.

La costituzione di una Delegazione implica:

- a. la richiesta formulata da almeno 20 Soci residenti nell'area della delegazione;
- b. la previsione della disponibilità di risorse necessarie per la sua operatività;

- c. l'indicazione, da parte dei proponenti, della denominazione e del nominativo del responsabile.

La Delegazione si costituisce mediante delega conferita dal Consiglio provinciale, al Socio proposto.

Il Socio delegato diventa "Capo delegazione" e si fa carico di reperire adeguata sede per lo svolgimento delle attività. Egli risponde del suo operato al Consiglio provinciale.

Il Capo delegazione e le strutture della stessa durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Peraltro, il primo mandato ha durata dalla data di costituzione fino al primo rinnovo cariche nel Consolato.

Inoltre, affinché la predetta costituzione sia realizzabile, occorre che gli aderenti alla Delegazione non superino il 40% degli appartenenti a quel Consolato provinciale cui continuano ad appartenere ad ogni effetto.

La Delegazione è tenuta a corrispondere allo stesso Consolato di appartenenza le quote sociali depurate della parte spettante alla stessa, come da delibera del Consiglio provinciale.

- 1) **OPERATIVITÀ** - La Delegazione opera con strutture analoghe a quelle previste dallo Statuto e dai Regolamenti per i Consolati provinciali e con le stesse modalità di funzionamento.

Il Capo delegazione fa parte di diritto del Consiglio provinciale.

Il Capo delegazione rappresenta il Console provinciale presso gli Enti, le Amministrazioni e le Associazioni locali nell'ambito del territorio della Delegazione.

In occasione di pubbliche manifestazioni o di incontri promossi dalle Autorità o dalla Delegazione stessa, particolarmente significativi per presenza sociale e per aggregazione dei Maestri del Lavoro, deve esserne data notizia al Console provinciale affinché egli possa partecipare personalmente o farsi rappresentare.

- 2) **MEZZI FINANZIARI** - La Delegazione utilizza, per lo svolgimento delle proprie attività, la parte di quota sociale deliberata dal Consiglio provinciale, ivi compresi i versamenti eccedenti la quota sociale ed eventuali fondi derivanti da atti di liberalità di terzi.

La Delegazione è tenuta a predisporre un rendiconto annuale, omogeneo e in sintonia con quello del Consolato provinciale del quale utilizza il codice fiscale. Tale rendiconto deve essere trasmesso al medesimo Consolato di appartenenza e deve essere inserito nel Bilancio annuale del Consolato stesso.

- 3) **SCIoglimento** - Qualora la Delegazione non sia in grado di svolgere i compiti prefissati, la stessa può essere sciolta su decisione di almeno due terzi dei propri Soci. Per motivate ragioni, lo scioglimento può essere richiesto dal Console provinciale, in accordo con il Console regionale, con delibera a maggioranza dei componenti l'intero Consiglio provinciale.

Gli iscritti alla Delegazione - Soci del Consolato provinciale - hanno diritto di continuare a fruire dell'organizzazione e dei servizi del Consolato, al quale vanno tutti i beni della Delegazione al momento dello scioglimento.

Il Consolato, nell'utilizzazione dei fondi ricevuti, deve rispettare gli orientamenti originari della Delegazione, qualora la stessa abbia costituito fondi per specifiche finalità.

Dalla data di scioglimento, i Soci versano la quota associativa direttamente al Consolato.

K. **UNIONE DI CONSOLATI**

Con l'unione di due Consolati provinciali vengono a decadere i rispettivi organi, sostituiti da organi omologhi del nuovo Consolato.

ART. 7 – CONSOLATO REGIONALE

Il Consolato è il centro propulsore e il coordinatore dell'attività in ambito regionale, nel rispetto dello spirito e delle finalità perseguite dalla Federazione centrale.

A. SOCI DEL CONSOLATO REGIONALE.

B. ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea regionale è composta dai Consiglieri dei Consolati provinciali della regione. I rappresentanti di ciascun Consolato provinciale sono ammessi all'Assemblea se lo stesso Consolato è in regola con il versamento delle quote annuali al Consolato regionale e possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione all'Assemblea.

Nel caso di convocazione per referendum, la scheda di votazione viene inviata agli aventi diritto appartenenti ai Consolati in regola con il versamento delle quote associative.

Agli appartenenti ai Consolati non in regola, viene inviata una semplice nota informativa.

C. CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio regionale è composto dai Consoli provinciali e da Consiglieri regionali aggiuntivi.

L'integrazione dei Consiglieri regionali e la determinazione del numero di Consiglieri nazionali spettanti alla Regione viene stabilito dalla CER in base al numero di iscritti ai Consolati provinciali della Regione al 30 settembre dell'anno di svolgimento delle operazioni elettorali, purché per gli stessi siano stati effettuati i versamenti delle quote spettanti al Consolato regionale e alla Federazione centrale entro il 15 ottobre successivo.

È l'organo di supporto all'attività del Console regionale che lo convoca ogniqualvolta se ne presenti la necessità e lo presiede.

Se durante il quadriennio vengono a mancare uno o più Consiglieri aggiuntivi, si provvede alla loro sostituzione seguendo la graduatoria di cui al verbale delle elezioni, a suo tempo redatto dalla Commissione elettorale regionale. Nel caso di esaurimento della graduatoria, si provvede alla sostituzione con elezione da parte dell'Assemblea regionale.

La convocazione può essere richiesta anche da metà più uno dei Consiglieri che ne facciano esplicita istanza scritta allo stesso Console regionale o, in difetto, al Presidente nazionale.

Il Consiglio ha compiti propositivi per una collegiale risoluzione dei problemi gestionali e organizzativi dei Consolati della Regione e per dibattere eventuali temi posti o da porre in discussione al Consiglio nazionale.

L'avviso di convocazione deve riportare gli argomenti all'ordine del giorno e viene trasmesso almeno 7 giorni prima della data di Consiglio, anche con avviso telematico indirizzato all'avente diritto di partecipazione.

Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, verbale che sarà sottoscritto anche dal Console o da chi ha presieduto la riunione.

D. CONSOLE REGIONALE

Il Console regionale rappresenta la Federazione centrale nell'ambito della Regione e, in tale veste, unitamente ad un Console provinciale, scelto dal Consiglio regionale con rotazione annuale, rappresenta la Federazione nella Commissione regionale per l'assegnazione delle "Stelle".

Alla cerimonia del 1° maggio, che curerà in modo particolare in collaborazione con la Prefettura competente, porta il saluto della Federazione e del Presidente ai nuovi insigniti della "Stella al Merito del Lavoro".

Il Console regionale svolge il ruolo di raccordo fra le funzioni di indirizzo generale del Consiglio nazionale e la concreta operatività dei Consolati provinciali, armonizzandone e collegandone le attività con le direttive del Consiglio stesso.

Coordina queste attività e ne ispira le iniziative, avvalendosi del collegiale supporto propositivo del Consiglio regionale.

Il Console regionale, nelle Regioni con un solo Consolato provinciale, svolge anche le funzioni di Console provinciale.

Qualora il Console regionale venisse a mancare, per qualsivoglia motivo, il Consiglio regionale provvede entro due mesi a nuova elezione, previa integrazione dell'eventuale Consigliere mancante.

E. VICECONSOLE REGIONALE

Ogni Viceconsole regionale che rinuncia all'incarico, rimane Consigliere regionale.

F. SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario assiste il Console regionale nelle funzioni relative alla gestione del Consolato. Su indicazioni del Console, provvede alle convocazioni di Consigli e di Assemblee e, nei casi di Assemblee per referendum, coadiuva il Console regionale nella relativa procedura, unitamente alla Commissione elettorale regionale.

Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle sedute con parere consultivo.

G. TESORIERE REGIONALE - Il Tesoriere affianca il Console nella amministrazione contabile del Consolato e cura la riscossione dai Consolati provinciali delle quote sociali di competenza.

Qualora non faccia parte del Consiglio partecipa alle riunioni con parere consultivo.

H. REVISORE REGIONALE - Il Revisore effettivo è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti dall'Assemblea regionale.

I. COMMISSIONE ELETTORALE REGIONALE (CER) – Gli adempimenti della Commissione elettorale regionale comprendono:

- sovrintendere alle operazioni elettorali;
- predisporre le schede elettorali;
- effettuare il relativo scrutinio;
- proclamare gli eletti;
- compilare e sottoscrivere il verbale delle votazioni.

ART. 8 – MAESTRI DEL LAVORO (MdL) ITALIANI ALL'ESTERO

Sono Soci gli insigniti della Stella al Merito del Lavoro residenti all'estero che hanno avanzato iniziale richiesta di iscrizione al Consolato della nazione estera, ove esistente, o al Consolato centrale MdL all'estero e restano associati in costanza di regolare versamento della quota annuale e di mantenimento della residenza all'estero.

ART. 9 – FEDERAZIONE CENTRALE

- A. **SOCI DELLA FEDERAZIONE** - L'iscrizione e i rinnovi annuali tramite i Consolati provinciali, o loro Delegazioni, e tramite i Consolati di Nazione estera, territorialmente competenti in relazione alla residenza dell'associato, determinano in modo contestuale e automatico l'iscrizione alla Federazione.
- B. **ASSEMBLEA NAZIONALE** - All'Assemblea nazionale partecipano i Rappresentanti dei Consolati provinciali e dei Consolati MdL all'estero purché abbiano versato alla Federazione centrale le quote ad essa spettanti con possibilità di regolarizzazione contestuale alla partecipazione stessa.

Ogni Rappresentante è portatore di tanti voti quanti risultano dal conteggio:

Soci risultanti iscritti nel libro Soci al 31 dicembre anno precedente diviso 100, con arrotondamento per eccesso fino a un massimo di cinque voti.

Il numero di voti attribuito è però subordinato all'avvenuto accredito delle quote spettanti alla Federazione centrale entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Esempi:

- *per il Consolato con 145 iscritti nel libro Soci al 31 dicembre e con accredito alla Federazione entro la stessa data di 145 quote, si avrebbe il seguente conteggio:*

$$145/100 = 1,45 \text{ arrotondato a 2 voti.}$$

- *per il Consolato con 145 iscritti nel libro Soci al 31 dicembre e con accredito alla Federazione entro la stessa data di 90 quote, si avrebbe il seguente conteggio:*

$$90/100 = 0,9 \text{ arrotondato a 1 voto.}$$

Nel caso di convocazione per referendum, la scheda di votazione viene inviata agli aventi diritto appartenenti ai Consolati in regola con il versamento delle quote associative.

Ai Consolati non in regola, viene inviata una semplice nota informativa.

- C. **CONSIGLIO NAZIONALE** - L'attribuzione dei Consiglieri nazionali alle singole regioni e ai Consolati MdL all'estero, compresi i Consoli divenuti tali di diritto, è subordinata all'accredito delle quote spettanti alla Federazione centrale per le iscrizioni avvenute entro il 30 settembre dell'ultimo anno di durata del mandato in corso, purché l'accredito alla Federazione delle relative quote sia stato effettuato entro il 15 ottobre successivo.

Ad ogni Consolato regionale spettano tanti Consiglieri nazionali, compreso il Console regionale, quanti risultano dal seguente conteggio:

soci iscritti alla Federazione centrale al 30 settembre dell'ultimo anno del mandato in corso diviso 500 con arrotondamento per eccesso.

Esempio:

per il Consolato regionale con 1545 soci iscritti al 30 settembre dell'ultimo anno del mandato in corso con accredito delle quote alla Federazione entro il 15 ottobre successivo si avrebbe il seguente conteggio:

$$1545/500 = 3,09 \text{ arrotondato a 4 Consiglieri nazionali, compreso il Console regionale.}$$

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio nazionale anche se non Consiglieri, con solo parere consultivo: il Segretario nazionale, il Segretario di consiglio e giunta, il Tesoriere nazionale, il Presidente dei Probiviri, il Presidente dei Revisori nazionali, il Responsabile nazionale privacy, il Responsabile nazionale Anagrafica, il Direttore responsabile della Rivista, il Presidente della CEN.

Di norma, le riunioni del Consiglio nazionale vengono tenute a Roma.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio nazionale delibera con la maggioranza del 50% più uno dei votanti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario e, in sua assenza o se non nominato, dal Vicepresidente più anziano di iscrizione alla Federazione.

La convocazione del Consiglio nazionale viene fatta dal Presidente o, per suo mandato, dal Segretario di Consiglio e Giunta con mezzi informatici, almeno 7 giorni prima della data della riunione, comprendente ordine del giorno e relativi allegati.

Qualora, durante il quadriennio di carica, viene a mancare, per qualsivoglia motivo, un Consigliere nazionale, subentra il primo dei non eletti della rispettiva graduatoria regionale; in mancanza, devono essere effettuate apposite elezioni dalla competente Assemblea regionale; se, invece, viene a mancare un Consigliere nazionale/Console regionale, gli subentra il nuovo Console regionale eletto dal rispettivo Consiglio.

- D. **PRESIDENTE NAZIONALE** - Qualora, nel corso del quadriennio di mandato, la posizione si rendesse vacante, anche per dimissioni, si avrebbe la contestuale decadenza dalla posizione di Consigliere nazionale. Quindi, si procede a nuove elezioni indette dalla Commissione elettorale nazionale, entro tre mesi.
- E. **VICEPRESIDENTI NAZIONALI** - Qualora, nel corso del quadriennio di mandato, la posizione di un Vicepresidente si rendesse vacante, con contestuale rinuncia alla posizione di Consigliere nazionale, si procede a nuove elezioni. Le stesse sono indette dalla Commissione elettorale nazionale per la zona territorialmente interessata, entro tre mesi, previa integrazione del Consiglio nazionale con un nuovo Consigliere della rispettiva Regione. Qualora il Vicepresidente si dovesse dimettere dalla carica, mantenendo quella di Consigliere nazionale, si procede a elezione di un nuovo Vicepresidente per la zona territorialmente interessata.
- F. **SEGRETARIO NAZIONALE** - Il Segretario nazionale assiste il Presidente nelle funzioni relative alla gestione della Federazione. Ha la responsabilità esecutiva delle deliberazioni del Consiglio nazionale e della Giunta, nonché delle disposizioni del Presidente.
Sovrintende agli uffici della Federazione centrale e ha la responsabilità del loro funzionamento. Su indicazione del Presidente, provvede alle convocazioni delle Assemblee. Da parte del Presidente, della Giunta e del Consiglio nazionale possono essergli demandati compiti particolari.
Qualora non faccia parte del Consiglio, partecipa alle sedute con parere consultivo.
- G. **TESORIERE NAZIONALE** - Il Tesoriere nazionale assiste il Presidente nelle funzioni relative alla gestione amministrativa e patrimoniale della Federazione e provvede a predisporre i progetti di Bilancio - consuntivo e preventivo.
Il Tesoriere è responsabile della tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla legge. Qualora non faccia parte del Consiglio, partecipa alle sedute con parere consultivo.
- H. **REVISORE NAZIONALE**
- I. **COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE (CEN)**
- J. **SEGRETARIO DI CONSIGLIO E GIUNTA** - Il Segretario di Consiglio e Giunta assiste il Presidente e la Giunta nelle loro funzioni.
Su indicazione del Presidente, provvede alle convocazioni del Consiglio nazionale e della Giunta e alla redazione dei verbali delle rispettive riunioni.
Qualora non faccia parte del Consiglio, partecipa alle sedute con parere consultivo.
I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale devono riportare la discussione sui singoli punti dell'ordine del giorno, sintetizzando gli interventi, il procedimento di votazione ed i risultati ottenuti. Eventuali richieste di modifiche da parte di Consiglieri devono essere avanzate al Segretario del Consiglio per e-mail nel termine perentorio di 30 gg. dalla data di invio del verbale e saranno allegare allo stesso. Con le stesse modalità, possono richiedere eventuali modifiche sul proprio intervento altri Soci che abbiano partecipato al Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni di Giunta devono riportare la discussione sui singoli punti trattati, sintetizzando le decisioni assunte e le proposte conseguenti con verbalizzazione e sottoscrizione contestuali.

- K. **GIUNTA** – La Giunta viene convocata dal Presidente o, per suo incarico, dal Segretario di Consiglio e Giunta, ogni volta che se ne ravvisi la necessità o lo richieda un terzo dei suoi componenti, arrotondato per eccesso.

La convocazione, completa dell'ordine del giorno, deve essere effettuata con mezzi telematici almeno 7 giorni prima della data della riunione.

La riunione è valida, anche senza la suddetta convocazione, purché vi sia la presenza di tutti i componenti la Giunta.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Non sono ammesse deleghe.

- L. **COLLEGIO DEI PROBIVIRI** - Le richieste di lodo debbono essere inviate al Collegio e per opportuna conoscenza al Presidente nazionale che, avvalendosi di volta in volta degli organi competenti, svolge opportuna istruttoria da trasmettere al Collegio stesso.

Il lodo, sottoscritto dal Presidente del Collegio e dagli altri due membri, nonché siglato dai medesimi in ogni sua pagina, deve essere trasmesso, a cura del Segretario del Collegio, al Presidente nazionale che lo invia alle parti, comunque, interessate.

- M. **FUNZIONI NAZIONALI** .

- N. **COMMISSIONI NAZIONALI** - Nella formazione di ciascuna Commissione, è privilegiato il criterio della competenza.

Su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri nazionali presenti, può essere richiesto l'utilizzo del criterio della territorialità dietro approvazione del Consiglio stesso. Qualora il criterio della territorialità non consentisse la completa formazione della Commissione, le posizioni ancora libere vengono assegnate con votazione fra tutti i candidati non eletti.

L'indirizzo operativo e gli obiettivi di ciascuna Commissione vengono presentati al Consiglio nazionale dal Presidente. Il Consiglio, dopo opportuna disamina e con apposita votazione, stabilisce le conseguenti linee definitive.

Le candidature alle singole posizioni vengono presentate al Segretario di Consiglio e Giunta, corredate dai relativi curricula e dalla lettera di presentazione dei rispettivi Consoli regionali o del Console Centrale MdL all'estero.

Con l'invio dello specifico Ordine del giorno del Consiglio, il Segretario provvede a trasmettere la documentazione ai Consiglieri.

La presentazione dei candidati da parte dei Consoli regionali viene illustrata, in Consiglio nazionale, dagli stessi o da persona da loro delegate.

Salvo diversa decisione del Consiglio nazionale, la Commissione è operativa fino al subentro della nuova Commissione cui il coordinatore uscente dà in consegna quanto in sospeso o in corso di realizzazione.

TITOLO VI

CARICHE E COMPATIBILITA'

ART. 10 - CARICHE SOCIALI

ART. 11 – TITOLI ONORIFICI

L'attribuzione del titolo di Presidente onorario della Federazione al neo Presidente dei Cavalieri del lavoro viene comunicato con lettera inviata dal Presidente nazionale.

È possibile fregiarsi solo del titolo di "Emerito" con riguardo alla posizione di maggior prestigio.

Il titolo di Emerito decade nei casi di perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di "Amica o Amico dei Maestri del Lavoro" può essere concessa su proposta di ciascun Console o di almeno un terzo dei Consiglieri, con arrotondamento per eccesso, e approvato dal relativo Consiglio con la maggioranza del 75% del totale dei componenti l'intero Consiglio.

La qualifica di "Amica o Amico dei Maestri del Lavoro" non comporta il versamento della quota associativa e non dà diritto elettorale attivo o passivo.

Gli "Amici" possono essere invitati dai Consoli a partecipare alle iniziative dei Consolati.

ART. 12 – COMPATIBILITA'

Pur considerando le compatibilità previste dallo Statuto, è opportuno che, per consentire la massima funzionalità associativa, nell'assunzione di ogni incarico, ciascun Socio consideri le responsabilità e lo spirito di servizio richiesti dalla relativa posizione.

ART. 13 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Per l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie della Censura scritta e della Sospensione da incarichi, previste ai punti a) e b) dell'art. 13 dello Statuto, occorre innanzitutto una proposta in tal senso da parte del Console della struttura in cui presta la sua opera il Socio da sanzionare, seguendo, per l'individuazione della sanzione da applicare un rigoroso criterio di proporzionalità rispetto sia alla gravità della violazione sia alle eventuali conseguenze dannose che possono esserne derivate. A tal fine deve, altresì, valutarsi la sussistenza del dolo o il grado della colpa commessa, come pure qualsiasi altra circostanza oggettiva e soggettiva.

La suddetta proposta deve essere quindi approvata con il voto a scrutinio segreto da parte della maggioranza dei due terzi dei Consigli interessati. Non sono ammesse deleghe.

Per l'applicazione della disposizione sanzionatoria della Espulsione dalla Federazione prevista dal punto c) dell'art. 13 dello Statuto occorre una proposta – ponderata alla stessa stregua dei relativi requisiti oggettivi e soggettivi di cui al primo capoverso – dal Presidente ed approvata con il voto a scrutinio segreto da parte della maggioranza dei due terzi del Consiglio nazionale. Non sono ammesse deleghe.

La comunicazione di ciascun provvedimento deve essere trasmessa all'interessato, con raccomandata RR o tramite PEC, dal Presidente o dal relativo Console entro 10 giorni dalla sua delibera.

Contro ogni provvedimento l'interessato sanzionato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Proviviri, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento stesso, presentando il relativo ricorso tramite raccomandata RR o PEC; fa fede il timbro postale o la data PEC.

TITOLO VII

RISORSE E PATRIMONIO

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

La disponibilità di fondi è presupposto necessario e indispensabile per garantire la normale vita associativa e lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Pertanto, i Consolati provinciali e i Consolati MdL all'estero devono inviare le quote associative spettanti alla Federazione centrale e ai rispettivi Consolati regionali e al Consolato centrale MdL all'estero entro i termini stabiliti dalla Federazione.

TITOLO VIII

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

ART. 15 – SCIoglimento

ART. 16 - DEVOLUZIONE DEI BENI

NORME TRANSITORIE

Eventuali residue modifiche a labari e insegne derivanti dal cambiamento di denominazione, precedentemente previste, possono essere effettuate in caso di deperimento, sostituzione o esaurimento scorte.